



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC)
SETTORE 5 - CENTRI STORICI, BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI
ARCHEOLOGICI**

Assunto il 22/04/2020

Numero Registro Dipartimento: 79

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5089 del 06/05/2020

**OGGETTO: A.P.Q.BENI CULTURALI APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI ATTO DI
CONCESSIONE.**

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI

- l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Calabria sottoscritta in data 19 ottobre 1999, approvata dal Cipe e pubblicata sul BUR Calabria del 31/12/1999 n. 123, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione;
- la delibera Cipe n.84/2000;
- l'Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria, sottoscritto in data 22/12/2003 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la D.G.R. 27/01/2004 n°40 di ratifica dell'Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;
- il I Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali, sottoscritto in data 29/12/2005 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la D.G.R. del 27/02/2006 n°143 di ratifica del I Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro Beni Culturali;
- l'Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria II Atto Integrativo sottoscritto in data 31/07/2006 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ratificato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Turismo, Beni Culturali, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili" n° 18098 del 13/12/2006;
- l'Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria III Atto Integrativo sottoscritto in data 09/10/2007 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, preventivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 648 del 28/09/2007;
- la D.G.R. del 31/07/2006 n°496, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione dell' APQ Beni Culturali del 22/12/2003 e gli interventi da finanziare con la Delibera Cipe 32/2005;
- l'art. 6 dell' A.P.Q per i Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria che individua il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo;
- il decreto del Dirigente Generale n. 20268 del 26/11/2004 avente ad oggetto "POR Calabria 2000/06- APQ Beni Culturali i- Approvazione schema Tipo di concessione";
- lo schema tipo di atto di concessione da utilizzare all'APQ Beni Culturali approvato col citato Decreto del Dirigente n° 20268 del 26/11/2004 ;
- il decreto del Dirigente Generale n. 17595 del 02/10/2009 avente ad oggetto " APQ Beni Culturali- Approvazione schema Tipo di Atto di Concessione";
- lo schema tipo di atto di concessione da utilizzare all'APQ Beni Culturali approvato col citato Decreto del Dirigente n° 17595 del 02/10/2009 ;

CONSIDERATO che:

- il suddetto Decreto dirigenziale n° 17595 del 02/10/2009 approvava lo schema tipo di concessione, ad esso allegato, da utilizzare tanto per gli interventi finanziati nell'ambito dei successivi Accordi di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria", successivi Atti Integrativi, sia per i Progetti Specifici per le attività finanziate dai fondi comunitari nell'ambito del POR Calabria 2000/2006 – Misure 2.1 e quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 389 del 20/05/2003 ;
- l'art. 9 dello schema tipo di concessione approvato dal suddetto Decreto Dirigenziale n° 17595 del 02/10/2009, disponeva che " La concessione ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) consecutivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione" e che "Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Dirigente del Settore su motivata richiesta dell'Ente. In ogni caso l'eventuale proroga non potrà superare la data ultima prevista dalle direttive comunitarie del P.O.R. Calabria FESR 2007/2013 (o, se il finanziamento ricade in tutto o in parte sulle Risorse

Liberate non potrà superare il termine ultimo per l'utilizzo dei rimborsi effettuati dalla Comunità europea per gli interventi in overbooking sul piano finanziario del POR Calabria 2000/2006;

- tuttavia il POR Calabria 2000/2006, per effetto, da ultimo, della decisione della Commissione CE – C (2009) 1112 del 18/02/2009 di proroga della scadenza del POR medesimo, si è concluso alla data del 30/06/2009;
- pertanto non è più possibile procedere alla proroga delle concessioni relative non solo agli interventi finanziati con fondi del POR Calabria 2000/2006, ma anche degli interventi il cui finanziamento deriva da fonti diverse;
- tale situazione è divenuta inattuale e rischia di compromettere il buon andamento, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa, sia per quanto concerne gli interventi degli A.P.Q. che non sono affatto finanziati dal POR Calabria 2000/2006, sia per quegli interventi degli A.P.Q. ancora in corso i quali, originariamente finanziati in tutto o in parte con fondi del POR Calabria 2000/2006, possono essere completati attingendo ai rimborsi della Comunità Europea (c.d."Risorse Liberate") e che pertanto tali interventi di completamento, individuati con decreto dirigenziale n° 16341 del 09/09/2009 andranno a valere sulle risorse disponibili sui capitoli del POR Calabria 2000/2006 dopo il 30/06/2009;
- fra l'altro, rispetto alla data di approvazione di detto schema tipo di concessione sono entrate in vigore numerose novità normative, cui lo schema di concessione necessita di essere adeguato, non dal ultimo il D.lgs. 12/04/2006, n° 163 recante "Codici dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- pertanto è necessario adeguare lo schema tipo di atto di concessione sia per quanto attiene il termine massimo di proroga della durata della concessione medesima, sia per ciò che attiene alle clausole in essa contenute con riferimento alle novità normative;

RITENUTO di dover approvare l'allegato schema tipo di atto di concessione al fine del suo utilizzo nell'ambito degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria" sottoscritto in data 22/12/2003 dalla Regione Calabria con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dei successivi Atti Integrativi;

VISTI :

- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante: "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni";
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante: "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
- la legge regionale n°8/2002 art. 43/45;
- la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 56;
- la L.R. n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2019";
- la L.R. n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2019-2021";
- la D.G.R. n. 648 del 21/12/2018 avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2020-2021 (artt 11 e 39, Comma 10, D. Lsg. 23/06/2011 n. 118);
- la D.G.R. n. 649 del 21/12/2018 avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39; Comma 10, D. Lgs 23/06/2011 n. 118);
- la L.R. n. 54/2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art.43 d.lgs. 118/2011);

- la D.G.R. 512/2019 recante “nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la D.G.R. n° 63/2019 s.m.i.- assegnazione dirigenti”;
- la D.G.R. 513/2019 recante “nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la D.G.R.n° 63/2019 s.m.i.- assegnazione d’ufficio dei dirigenti”;
- la circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell’ Economie e delle Finanze, recante chiarimenti al Decreto Ministeriale n. 40 del 18 Gennaio 2008, dalla quale si evince la non applicazione dell’art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 per i pagamenti disposti “a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 30/12/2004, n. 311”;
- il D.D.G. n. 14457 del 22/11/2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Carmela Barbalace l’incarico di Dirigente del Settore n. 5 “Centri Storici,Borghi,Beni Culturali, Aree,Parchi Archeologici” del Dipartimento “Urbanistica e Beni Culturali”, in esecuzione della D.G.R. n. 512 del 31/10/2019;

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare,il soggetto creditore,la ragione del debito nonché la scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO CHE:

- gli oneri del presente provvedimento gravano sull’impegno originario n° 1944 del 26/06/2006, assunto con decreto n° 8098 del 28/06/2006 e riaccertati con impegno n°5311del 2019 relativo all’APQ Beni Culturali Delibera CIPE 20/2004 Comune di Laureana di Borrello "Recupero Chiesa e Convento di S.Antonio" Cod. ITR 28, e impegno n° 6941 del 2019 relativo all’APQ Beni Culturali- Comune di Santa Caterina dello Jonio - Impegno somme e stipula concessione ;
- che ai sensi dell’art. 4, comma 1, della LR n. 47/2011, che sul capitolo di spesa n. **U5301010201** dell’esercizio provvisorio per l’anno 2020 del bilancio della Regione Calabria (ex L.R. 16 dicembre 2019, n 54) si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata,la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

- **DI APPROVARE** l’allegato schema tipo di concessione,relativo ai fondi dell’APQ Beni Culturali, che ne forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- **DI AUTORIZZARE** le competenti strutture, alla prosecuzione dell’iter amministrativo, circa la successiva verifica della coerenza dei progetti esecutivi, con gli obiettivi e criteri esposti nelle schede progetto;
- **DI DARE MANDATO** alle competenti strutture, ad emettere, con successivi e separati atti, le approvazione delle singole concessioni nonché l’impegno di spesa e le relative liquidazioni;
- **DI PRECISARE** che per la realizzazione dell’opera si farà fronte con i fondi provenienti dalla Delibera Cipe 84/2000 ed iscritti nei relativi capitoli di bilancio.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Funzionario del Settore

COSTA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
BARBALACE CARMELA
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI
Settore “Centri storici, borghi, beni culturali, aree musei e parchi archeologici”

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“BENI E ATTIVITÀ CULTURALI PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA”

Rep. _____ del _____

Oggetto:

Codice banca dati	
Denominazione intervento	
Localizzazione dell'intervento	
Soggetto attuatore	
Sistema programmatico di riferimento	
Asse di riferimento	
Tipologia dell'intervento	
Obiettivi dell'intervento	

COSTO COMPLESSIVO €..... (e in caso di **estensione** di precedente concessione aggiungere le parole di cui **€.....** **quale importo residuo del finanziamento ancora utilizzabile dal beneficiario**).

ATTO DI CONCESSIONE

PREMESSO

CHE la Regione Calabria ha stipulato in data 22 dicembre 2003 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Accordo di Programma Quadro per i Beni e le Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria, ratificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 27 gennaio 2004;

oppure:

Per il **I° Atto Integrativo**: “CHE la Regione Calabria ha stipulato in data 29 dicembre 2005 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'economia e delle Finanze un Accordo di Programma Quadro per i Beni e le Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria ratificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 143 del 27 gennaio 2006,

Per il **II° Atto Integrativo**: “CHE la Regione Calabria ha stipulato in data 31 Luglio 2006 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'economia e delle Finanze un Accordo di Programma Quadro per i Beni e le Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria ratificato con Decreto del Dirigente Generale “Turismo, Beni Culturali, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili” n. 18098 del 13 dicembre 2006,

Per il **III° Atto Integrativo**: “CHE la Regione Calabria ha stipulato in data 09 ottobre 2007 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'economia e delle Finanze un Accordo di Programma Quadro per i Beni e le Attività Culturali per il territorio della Regione Calabria ratificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 28 settembre 2007,

CHE detto Accordo, nel quadro complessivo degli interventi ad esso allegato, contempla la realizzazione dell'opera specificata in oggetto per l'importo complessivo di € a valere sulle seguenti fonti di finanziamento secondo la seguente ripartizione:

- ;
- ;
- ;
- ;

CHE lo stesso Accordo individua quale soggetto attuatore del predetto intervento il

CHE con deliberazione della G.R. n. 27 gennaio 2004, n. 40 del 27 febbraio 2006, è demandata al Dipartimento *Urbanistica e Beni Culturali* (già Dipartimento "Beni Culturali") l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto nella deliberazione medesima;

HE in relazione a quanto sopra è necessario addivenire alla regolamentazione dei rapporti tra il Dirigente Generale del predetto Dipartimento *Urbanistica e Beni Culturali* (già Dipartimento "Beni Culturali") ed il Rappresentante dell'Ente concessionario, allo scopo di definire i rispettivi ruoli e responsabilità nonché i tempi e le modalità di realizzazione dell'intervento programmato, atti a garantire condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità nelle sue varie fasi attuative;

CHE con decreto del Dirigente Generale n. 14457 del 22 novembre 2019 è stato conferito, alla Dr.ssa Carmela Barbalace, l'incarico di dirigente del Settore 5 "Centri Storici, Borghi, Aree Musei e Parchi Archeologici, con la quale la stessa è stata delegata ad assumere tutti gli atti procedurali ed adottare e sottoscrivere tutti provvedimenti conclusivi relativi alle competenze del Settore n. 5;

Tutto ciò premesso con il presente atto è assentita al (indicare il beneficiario) la concessione relativa alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale specificato in oggetto per come di seguito specificato:

ART. 1

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

Oggetto della presente concessione è la realizzazione dell'intervento denominato "....."- codice....., previsto nell'Accordo di Programma Quadro per il Sistema Beni e Attività Culturali per il territorio della regione Calabria e finanziato per un importo di €immediatamente disponibili a valere sulle risorse meglio specificate in premessa (**In caso di estensione dell'atto di concessione aggiungere le parole:** "e accordato con la concessione prot. n del, limitatamente alla parte residua pari ad €....." non erogabile altrimenti essendo scaduto in data.....il termine previsto nell'originaria concessione, di cui il presente atto pertanto costituisce mera estensione dei termini di cui all'art.1231 cod.civ.");

ART. 2

(CONDIZIONI GENERALI)

L'Ente beneficiario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione del progetto oggetto della concessione impegnandosi a porre in essere tutte le attività finalizzate a consentire la sua realizzazione. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici dell'Ente beneficiario, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti.

La concessione disciplina il trasferimento delle competenze relative alla concreta gestione della fase realizzativa del progetto di cui all'art. 1, i cui elaborati, acquisiti agli atti d'ufficio, sono sostanzianti nella scheda tecnica che già allegata sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale (**Ovvero, nel caso di estensione della durata dell'atto di concessione, alle parole che vanno da "che" a sostanziale", sostituire le parole:** "già allegata alla succitata concessione prot. n. del per formarne parte integrante e sostanziale, che qui si abbia come integralmente richiamata, e fatte salve eventuali perizie di variante debitamente approvate nel corso di vigenza dell'originaria concessione");

ART. 3

(SPESE AMMISSIBILI)

Saranno considerate ammissibili le spese conformi a quanto previsto, per la specifica Misura, dal Complemento di programmazione e dal regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 448/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, relativamente all'Asse II.

In particolare sono considerate spese ammissibili:

- Spese generali e tecniche (Indagini, Progettazione, studi e ricerche, piano di manutenzione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, eventuali consulenze specialistiche, spese per l'affidamento dei lavori pubblici – costi di pubblicità dei bandi, consulenze, altri costi amministrativi, ecc.) **nella misura massima del 12% dei lavori a base d'asta** (per la realizzazione di opere pubbliche) oltre I.V.A.;
- Costi per scavi archeologici, restauro e manutenzione dei beni;
- Acquisizione aree/espropriazioni fino ad un massimo del **10% dell'importo finanziato**;
- Costi per acquisto e messa in opera di impianti, attrezzature – incluse quelle informatiche e telematiche e arredi funzionali alle attività di recupero e valorizzazione del bene;
- I.V.A. se ed in quanto possa costituire "costo" e come tale ammissibile.

In ogni caso s'intendono applicabili le disposizioni di carattere generale contenute nel Vademecum approvato con Delibera G.R. n. 222 del 11 marzo 2003, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 6 del 1° aprile 2003.

ART. 4

(COMPETENZE DELL'ENTE BENEFICIARIO)

L'Ente beneficiario assume la competenza e responsabilità all'esecuzione dell'opera pubblica oggetto della concessione impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni onde consentire la sua realizzazione a norma di tutte le vigenti leggi e disposizioni in materia di Lavori Pubblici e Beni Culturali.

Tutti gli atti tecnici - procedurali ed economici dell'Ente beneficiario saranno soggetti al controllo degli organismi che per Legge o per statuto ne sono preposti.

L'Ente beneficiario, tra l'altro, è pienamente responsabile dell'esecutività del progetto posto a base della concessione e dei relativi atti tecnici che ne fanno parte, il cui quadro economico è riportato nell'allegato "A" alla presente concessione (**Ovvero, nel caso di estensione della durata dell'atto di concessione, alle parole "della presente concessione", sostituire le parole:** "già alla succitata concessione prot. n. del");

ART. 5

(AUTORIZZAZIONI E APPALTO)

Al fine di rendere l'opera cantierabile l'Ente beneficiario è tenuto a corredare il progetto di tutti i pareri, nulla osta, consensi, autorizzazioni, approvazioni di legge e regolamenti e di qualunque autorità - di Enti e/o Terzi comunque in causa - prima dell'appalto dei lavori. L'Ente dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera così come risultante dal progetto definitivo/esecutivo posto a base del finanziamento senza, cioè, alcuno scorporo di parti e che nessuna causa ritardatrice dei previsti tempi esecutivi possa costituire carico o onere per la Regione.

L'Ente beneficiario dovrà, entro i 60 giorni naturali e consecutivi successivi alla cantierabilità dell'opera, procedere alla consegna dei lavori appaltati per dare inizio alla esecuzione degli interventi previsti. Dovrà contestualmente trasmettere al competente ufficio regionale il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dei lavori.

L'Ente beneficiario, inoltre, è il solo responsabile relativamente alle procedure dell'appalto e aggiudicazione che dovranno avvenire secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge. L'Ente beneficiario dovrà porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che il soggetto esecutore abbia la massima documentata affidabilità tecnica e finanziaria e dovrà adoperarsi per ottenere le migliori condizioni economiche, commisurate alla massima garanzia di perfetta e tempestiva esecuzione dell'opera.

ART. 6

DETERMINAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI DEFINITIVI

L'Ente concessionario, dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi ai singoli lotti funzionali, è tenuto a rideterminare il quadro economico definitivo, prevedendo tra le somme a disposizione una quota per imprevisti non superiore al 7% (comprensivo di eventuale I.V.A. e altri oneri) determinato sull'importo di aggiudicazione dei lavori al netto dell'I.V.A.

L'eventuale economia, derivante da tale nuova rideterminazione della spesa complessiva dei singoli lotti funzionali, sarà oggetto di riprogrammazione da parte della Regione Calabria, nell'ambito degli interventi previsti dall'APQ Beni e Attività Culturali.

ART. 7

(RESPONSABILITÀ ENTE BENEFICIARIO)

Il responsabile legale dell'Ente beneficiario si impegna a:

- utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per il progetto inserito nel programma approvato dalla Regione Calabria;
- restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Calabria anche in termini valutari a causa della mancata o incompleta realizzazione del progetto;
- presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e fine lavori;
- compilare con la periodicità richiesta le schede di monitoraggio e provvedere tempestivamente alle periodiche rendicontazioni sullo stato dei lavori e delle spese sostenute, nonché ad ogni altra informazione che verrà richiesta dagli uffici regionali con particolare riferimento alla tenuta della relativa documentazione giustificativa come previsto nel regolamento CE 1685/2000 e richiamata nel citato Vademecum;

- consentire le ispezioni, per esaminare documenti e visionare i lavori, di funzionari regionali, nazionali, comunitari o tecnici incaricati per i controlli della realizzazione della misura;
- rispettare i tempi di realizzazione;
- esporre idonea cartellonistica nell'area del cantiere da cui risulti: - l'emblema comunitario con la scritta Comunità Europea; - l'emblema dell'Ente concedente con la scritta Regione Calabria – oltre le normali indicazioni relative all'Ente realizzatore dell'opera. Uguali indicazioni vanno riportate su tutto il materiale informativo e pubblicitario prodotto nel corso del progetto secondo le disposizioni di cui al punto 6.5 del Regolamento C.E. 1159/00 e successive modifiche e integrazioni concernente le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea.

ART. 8

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Il responsabile legale dell'Ente concessionario, entro 30 giorni dalla stipula della presente concessione, è tenuto ad indicare (ovvero confermare, nel caso di **estensione della durata** della concessione) il responsabile del procedimento a cui è demandato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6, della Legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'osservanza delle procedure per la realizzazione dei progetti e dell'intero iter tecnico-amministrativo.

Il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale lo stato finanziario in termini di impegni e pagamenti e con cadenza semestrale il rapporto sullo stato di realizzazione dell'opera.

ART. 9

(DURATA DELLA CONCESSIONE)

La concessione oggetto ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) consecutivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione (**ovvero, in caso di estensione della durata indicare** *“la concessione oggetto di estensione ha la durata di mesi e avrà termine in data*”).

Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Dirigente del Settore su motivata richiesta dell'Ente.

In ogni caso qualsiasi proroga, rinnovo o estensione della Concessione non potrà superare la data ultima prevista dalla vigente normativa Comunitaria per il P.O.R. Calabria FESR 2007/2013 (**ovvero, se il finanziamento ricade in tutto o in parte sulle cosiddette risorse liberate:** *“non potrà superare la data del, termine ultimo per l'utilizzo dei rimborsi effettuati dalla Comunità Europea per gli interventi in overbooking sul piano finanziario del POR Calabria 2000/2006”*).

ART. 10

(INVARIABILITÀ DEL FINANZIAMENTO)

L'importo forfettario della concessione, quale finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 1 è fisso, invariabile e onnicomprensivo ed è descritto nella scheda tecnica allegata alla presente concessione (**ovvero nel caso di estensione della durata dell'atto di concessione alle parole “alla presente concessione”, sostituire le parole** *“già alla succitata concessione prot. n. del*”), comprende e compensa il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'I.V.A., dell'indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni, contributi di eventuali avviamento all'esercizio e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa.

Restano inoltre a totale carico dell'Ente concessionario stesso tutti gli adempimenti della presente concessione con ogni conseguente spesa di cui, tra l'altro:

- Spese di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- Spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);
- Spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza, contabilità;
- Spese per consulenze tecniche;
- Spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- Spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;
- Spese per il collaudo delle opere;
- Spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;
- Oneri di acceleramento lavori e forniture quando a tempi abbreviati;
- Oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra l'affidataria e le imprese o i fornitori;
- Oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione comunque derivanti;
- Danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- Adeguamenti conseguenti a deficienze progettuali ed a variazioni di quote per assestamenti, accertamenti geognostici o in corso d'opera, rilievi di qualsiasi genere, cambi di tipi strutturali;
- L'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dalle opere di progetto;
- L'I.V.A. nelle percentuali di legge;
- Oneri di eventuali varianti rispetto al progetto originario, specialmente se imposte da deficienze tecniche o errori progettuali;
- Oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;
- Oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative ad interferenze delle costruende opere con altre della stessa o di diversa natura;
- Oneri relativi agli adempimenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Ogni altro onere anche se non esplicitamente espresso e comunque non esplicitamente posto a carico della Regione a norma della presente concessione;
- Oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

A tale ultimo riguardo, nell'ipotesi in cui dovesse risultare altro destinatario finale delle opere, l'Ente è obbligato a provvedere a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti e necessari per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere e per il definitivo trasferimento delle stesse. È altresì a carico dell'Ente ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa vittoriosamente essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.

Qualora, durante o alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione delle spese del soggetto convenzionato una somma inferiore a quella oggetto della presente, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione dei conti con la Regione. Ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo della concessione, per qualsiasi motivo determinato, farà carico all'Ente concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART. 11

(PERIZIE DI VARIANTI - ONERI)

Le opere saranno realizzate in aderenza al progetto esecutivo e nel rispetto dei termini stabiliti con la deliberazione di approvazione dei finanziamenti. In ordine al progetto esecutivo, l'Ente concessionario assumerà come propria accollandosi ogni responsabilità anche per la quantità e la qualità delle lavorazioni previste per le singole parti e nell'unitarietà dell'opera.

Ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo rideterminato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della presente concessione, che dovesse derivare per introduzione delle variazioni di cui è cenno è da porsi integralmente a carico dell'Ente concessionario, dovendosi escludere che tali maggiori oneri possano gravare sulla Regione Calabria.

L'Ente concessionario, infine, nell'ambito della sua autonomia, ove ritenesse di procedere ad introdurre variazioni al progetto, posto a base della presente, che siano al di fuori del piano dell'opera e mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, non potrà utilizzare il finanziamento, stabilito al precedente articolo 9, per la realizzazione di dette nuove opere, assumendo esplicitamente a proprio esclusivo carico ogni conseguente eventuale onere.

In caso di mancata ottemperanza la Regione si riserva di procedere alla sospensione del finanziamento e/o alla sua eventuale revoca con le conseguenze previste dal successivo art.14.

ART. 12

(VERIFICHE E CONTROLLI)

L'Amministrazione Regionale, anche ai sensi dell'art. 23, comma 1, Legge Regionale n.1/1975, si riserva ogni necessaria iniziativa di controllo e verifica della esecuzione delle opere e delle relative procedure nonché la designazione, qualora ritenuta necessaria, del collaudatore o della Commissione di collaudo, anche in corso d'opera.

Tali verifiche non esimeranno, comunque, l'Ente concessionario dalla piena responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. La Regione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere, lavori, servizi, fornitura, danni, ecc.

Le verifiche di cui al presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente concessionario e sono regolati dalla presente concessione.

ART. 13

(COLLAUDO)

Per le verifiche ed i controlli sullo stato di realizzazione delle opere e delle azioni di intervento previste in progetto, le strutture regionali, indipendentemente dall'importo dei lavori, possono avvalersi dell'istituto del collaudo in corso d'opera e/o finale.

Le medesime saranno effettuate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 120 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" e degli artt. 187 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre

1999, n. 554 recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”, e successive modifiche e integrazioni.

I collaudatori saranno tenuti, qualora incaricati in corso d’opera, anche alla verifica tecnico-contabile dei SAL man mano presentati. Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, l’Ente concessionario ne darà tempestiva comunicazione alla Regione Calabria certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l’oggetto della concessione è ultimato e collaudato in ogni sua parte. Il relativo onere economico è posto a carico dell’Ente concessionario.

ART. 14

(ANTICIPAZIONE, ACCONTI, SALDO)

All'erogazione del contributo la Regione disporrà la richiesta del relativo accredito secondo le modalità appresso indicate:

- il 30% entro 45 giorni dalla stipula della concessione (esclusi i casi di proroga o rinnovo o estensione dei termini);
- ulteriori erogazioni a seguito di presentazione di stati di avanzamento/certificati di pagamento del progetto fino ad un massimo del 95%;
- il saldo del contributo assegnato previa presentazione della delibera di approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, della relazione acclarante i rapporti tra Ente concedente ed Ente concessionario e tutto quanto previsto nell’art. 16 della presente concessione.

ART. 15

(REVOCA DELLA CONCESSIONE)

La Regione si riserva il potere di revocare la concessione con motivato Decreto del Dirigente del Settore competente nel caso in cui l’Ente concessionario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente concessione, quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.

In particolare la Regione si riserva il potere di revocare la concessione:

- qualora entro i termini stabiliti non pervenga alla competente struttura regionale del Dipartimento competente in materia (farà fede esclusivamente la data di assunzione al protocollo dell’Amministrazione regionale o la data di trasmissione per via telematica) la dichiarazione, sottoscritta con firma autentica o digitale del Direttore dei Lavori e a cura del legale rappresentante dell’Ente, che il progetto esecutivo è dotato di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per la realizzazione dell’intervento;
- qualora entro i termini previsti nel precedente art. 5, e specificatamente 60 giorni dalla certificazione di cui al punto precedente, non pervenga alla competente struttura dell’Amministrazione regionale (farà fede esclusivamente la data di assunzione al protocollo dell’Amministrazione regionale o la data di trasmissione per via telematica) la certificazione attestante l’inizio dei lavori;
- qualora l’ultimazione dell’opera ammessa a contributo non avvenga entro il termine di due anni dalla sottoscrizione della concessione, ovvero entro i termini di eventuale proroga e comunque entro la scadenza massima dei termini previsti dal precedente articolo 9 per le annualità di riferimento del finanziamento assentito;

- qualora non si ottemperi agli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione.

La Regione potrà altresì esercitare il potere di revoca laddove l'Ente concessionario, per imperizia, inerzia o altro suo comportamento lesivo degli interessi regionali, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera, nonché qualora non trasmetta periodicamente le informazioni sullo stato di avanzamento finanziario e fisico dell'opera e sulla tenuta della relativa documentazione giustificativa per come richiesto.

Della revoca della concessione del contributo la Regione dà notizia all'Ente concessionario mediante atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e/o mediante notifica di copia del provvedimento a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori, dei servizi e delle forniture eseguite ed utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo è legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori, servizi e forniture stesse, alle indennità espropriative ed accessorie e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che portassero alla revoca della concessione.

La Regione in caso di revoca della concessione, a tutela dell'interesse generale, si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto della concessione, l'Ente concessionario.

In conseguenza l'Ente concessionario dovrà inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro ente o amministrazione nei contratti stessi, per come disciplinato dalle vigenti normative in materia.

ART. 16

(TERMINE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE)

Ricevuti gli atti di collaudo finale e la conseguente dichiarazione dell'Ente di compiuto espletamento della concessione, nonché le deliberazioni (approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione o collaudo, relazione acclarante, certificazioni, ecc.) munite delle approvazioni di legge, la Regione allo scopo di definire i rapporti con l'Ente concessionario procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in rapporto alla presente concessione. All'esito favorevole di tale verifica - i cui risultati da far constatare in apposito verbale, saranno soggetti all'approvazione della Regione - è subordinata l'erogazione della rata di saldo.

Infine, indipendentemente da fatti imputati all'Ente concessionario, una volta scaduto il termine di durata della concessione, è facoltà della Regione dichiararla chiusa incamerando le somme residue non erogate, salva l'eventuale applicazione di quanto previsto al precedente articolo 15, laddove ne ricorrano i presupposti.

ART. 17

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente concessionario e la Regione Calabria dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.

A tale uopo l'Ente concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione la quale provvederà su di essa nel termine di **90** giorni dalla notifica ricevuta.

L'Ente concessionario non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Per ogni eventuale controversia la competenza esclusiva è demandata al Foro di Catanzaro.

ART. 18

(NORME DI RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile in quanto applicabili, le disposizioni e normative comunitarie.

ART. 19

(NOTIFICA CONCESSIONE)

La sottoscrizione del presente atto vale come notifica e accettazione.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese del soggetto richiedente.

Il Dirigente del Settore

Il Legale rappresentante dell'Ente beneficiario

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 14
URBANISTICA E BENI CULTURALI

Allegato "A"

Scheda Tecnica

Decreto D. G. n° _____ del _____

Denominazione intervento:

Codice

Ente concessionario:

Natura dell'intervento:

Categoria dell'opera:

Localizzazione dell'opera:

Descrizione dell'opera:

Indicazioni temporali:

- Durata della convenzione

<u>Importo onnicomprensivo di progetto suddiviso in:</u>	Euro
Lavori Importo lavori	
TOTALE Lavori	

Somme a disposizione dell'Amministrazione IVA 10%	
TOTALE GENERALE	

Note:

Le spese generali devono essere contenute entro il 12% dell'importo dei lavori a base d'asta con esclusione dell'aliquota I.V.A. . Tale importo è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa afferente alla progettazione a qualsiasi livello, a consulenze, direzione lavori, collaudo, controlli e certificazioni. Eventuali spese generali oltre il 12% resteranno a carico del Comune.



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 79/2020

**DIPARTIMENTO URBANISTICA E BENI CULTURALI (UBC) SETTORE 5 - CENTRI
STORICI, BORGHI, BENI CULTURALI, AREE, PARCHI ARCHEOLOGICI**

**OGGETTO: A.P.Q. BENI CULTURALI APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI ATTO DI
CONCESSIONE**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 27/04/2020

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)